

TI_GERICHTE 52.2000.112 vom 4. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.112

FR: TI_GERICHTE 52.2000.112 du 4 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 52.2000.112 del 4 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 7 cpv. 1 LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio di un permesso di dimora. Dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni, ha diritto al permesso di domicilio. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). 2.2. Secondo il diritto civile, la morte di uno dei due coniugi mette fine al matrimonio, pur non sopprimendone la totalità degli effetti giuridici (per esempio la vedova conserva il cognome del marito deceduto). In materia di diritto degli stranieri, il decesso del coniuge svizzero provoca l'estinzione del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per il coniuge straniero sopravvissuto, salvo che quest'ultimo possa prevalersi di un diritto fondato sull'art. 7 cpv. 1 seconda frase LDDS (DTF 120 Ib 16 consid. 2 con rif.). In altre parole, il coniuge straniero di un cittadino svizzero deceduto non ha più diritto al rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito di un matrimonio durato meno di 5 anni. Determinante per il calcolo del termine di 5 anni è unicamente la durata del soggiorno in Svizzera dello straniero in qualità di coniuge di un cittadino svizzero, (DTF 122 II 145 consid. 3b e rif.). 3. 3.1. In concreto a _____ è stato rilasciato il permesso di dimora annuale al fine di vivere insieme al marito, cittadino svizzero, con cui si era sposata nel marzo del 1998. Quest'ultimo è deceduto il 1° novembre 1999. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno dell'insorgente in Svizzera e con esso la ragione (ricongiungimento familiare) che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. Del tutto irrilevante ai fini del presente giudizio la circostanza che prima del matrimonio i coniugi _____ abbiano convissuto, peraltro a Santo Domingo, per circa tre anni (cfr. cons. 2.2 che precede). Stante quanto precede, non può essere preso in considerazione il fatto che la ricorrente sia economicamente autosufficiente. Neppure l'esistenza di legami di amicizia con persone residenti in Ticino e la complessità della successione del defunto marito possono giovare all'insorgente. La misura adottata non le impedisce infatti - se ne è dimostrata la necessità - di rientrare in Svizzera tramite le usuali normative in materia di polizia degli stranieri, permettendole in tal modo di mantenere le suddette relazioni, nonché di seguire le pratiche relative all'eredità del marito. Del resto, non vi è motivo di dubitare che gli incumbenti connessi alla divisione dell'eredità del defunto marito e gli interessi della ricorrente, possano essere espletati, rispettivamente tutelati dal legale, cui la ricorrente ha conferito mandato di rappresentarla. Inoltre _____ non ha nemmeno dimostrato che un suo rientro al Paese d'origine, dove è nata e cresciuta, sia inesigibile. Da ultimo va aggiunto che, ai sensi dell'art. 8 ODDS, la

libera decisione delle autorità non può essere pregiudicata da alcun atto dello straniero, in concreto, l'essere proprietario di beni mobili ed immobili. A ragione quindi l'autorità dipartimentale ha revocato il permesso alla straniera. 3.2. Va rilevato poi che la ricorrente, non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale né di una convenzione internazionale (in particolare CEDU) o di un trattato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dominicana da cui potrebbe derivare un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora dal momento che la sua vita coniugale effettiva è terminata al momento del decesso del marito con cui si è sposata meno di cinque anni fa. Questo comporta anche l'irricevibilità della domanda di rinnovo del permesso di dimora (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). 3.3. Sulla scorta di quanto precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione governativa impugnata. 4. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 9 cpv. 2 lett. b, 17 cpv. 2 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____, cittadina dominicana, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31.08.2000 notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.– sono a carico della ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.